



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 43/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dott.ssa Emma Presidente

BENIGNI dott. Alessandro Consigliere

GRASSO dr. Antonino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21276, promosso dalla Procura

regionale nei confronti di [REDACTED] nato a

Genova il [REDACTED] residente in Genova, via [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da avv.

[REDACTED] con lei elettivamente

domiciliato all'indirizzo pec [REDACTED]

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 marzo 2023, il relatore, cons.

Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del Vice Procuratore

generale dott. Adriano Gribaudo, e l'avv. [REDACTED] per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata il 27 settembre 2022 la Procura regionale ha

convenuto in giudizio [REDACTED] e omissis per sentirli condannare, in favore del Ministero della Giustizia, al risarcimento del danno pari, rispettivamente, ad euro 4.700,00, ovvero la diversa somma anche superiore ritenuta di giustizia, in ragione di euro 2.350,00 per ogni annualità, il primo, e ad euro 7.000,00, ovvero la diversa somma anche superiore ritenuta di giustizia, in ragione di euro 2.350,00 per ogni annualità, il secondo, oltre, per entrambi, rivalutazione monetaria, interessi legali – decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - e spese di giudizio. Dagli atti del giudizio risulta che, con decreto n. 190 del 5.2.2011, la Corte d'appello torinese, nel procedimento civile 1780/09, condannava il Ministero della Giustizia a pagare, a titolo di equa riparazione ex legge 24/03/2001 n. 89, alla sig.ra G. A. la somma di euro 11.500,00, oltre interessi e spese processuali.

Con ordinativo di pagamento n. 393/2 del 11.4.2017, veniva quindi liquidata la somma di euro 14.293,02. Con decreto n. 191 del 7.2.2011 la medesima Corte, nel procedimento 1779/09, condannava il Ministero della Giustizia a pagare, a titolo di equa riparazione ex legge 24/03/2001, n. 89, al sig. S.R. la somma di euro 11.583,33, oltre interessi e spese processuali. Con ordinativo di pagamento n. 385/2 del 6.4.2017, veniva quindi liquidata la somma di euro 14.384,25. La Corte di Torino ha riconosciuto la irragionevole durata del processo di primo grado, a partire dalla citazione notificata in data 5.5.1989 e definito con sentenza in data 19.1.2004, giudizio che doveva ragionevolmente concludersi in anni tre, e del processo di secondo grado, svoltosi dal 27.1.2005 al 4.5.2009, processo che doveva concludersi in due anni. Svolta dalla Procura regionale l'attività istruttoria di competenza, e ravvisati profili di responsabilità erariale a titolo di colpa grave, veniva emesso rituale invito a

dedurre nei confronti di [REDACTED] notificato il 12.12.2021, e omissis,

notificato il 10.12.2021, oltre che di omissis, che svolgevano attività difensiva.

Con ordinanza n. 4/2022 del 17.6.2022, su richiesta della Procura, il G.D. ha

autorizzato la proroga dei termini per il deposito dell'eventuale atto di

citazione nei confronti dei tre invitati sino al 30.9.2022, con successiva

richiesta di ulteriore proroga del termine rispetto all'invitato omissis. Con la

citazione in epigrafe la Procura regionale, dopo aver preso posizione sulle

deduzioni difensive degli invitati, ha contestato un'anomala durata del

processo dagli stessi trattato nei due gradi di giudizio, segnatamente in primo

grado innanzi al Tribunale di La Spezia, definito con sentenza n. 48 del

19.1.2004, e nel successivo grado di appello, definito con sentenza n. 428 del

18.4.2009. Secondo il requirente, [REDACTED] consigliere della

Corte di appello di Genova, e omissis, giudice onorario delle sezioni stralcio

del Tribunale di Genova, avrebbero trattato il giudizio civile tra omissis e

omissis, dal dicembre 1999 fino ad avvenuto deposito della sentenza nel

gennaio 2004, il omissis, e dal maggio del 2005 sino alla conclusione

nell'aprile del 2009, il [REDACTED] con colpevole ritardo. La Procura sottolinea

che, come rilevato dalla Corte d'appello torinese, il giudizio non fosse

contrassegnato da speciale complessità e da particolare rilevanza economica.

Il giudizio di appello, durato oltre quattro anni, sarebbe stato caratterizzato da

una durata oggettivamente eccessiva, connotata da ampi rinvii ingiustificati,

con conseguente dilatazione temporale dei tempi di definizione. In particolare,

all'udienza del 3.3.2006 il convenuto [REDACTED] fissava la successiva udienza

al 19.4.2007, peraltro senza verificare la mancanza del fascicolo della prima

fase del giudizio, tanto che successivamente, il 30.4.2007, la causa veniva dal

Collegio rimessa al consigliere medesimo. Il fascicolo veniva quindi acquisito in data 4.5.2007; all'udienza del 29.6.2007 il convenuto, anziché confermare/emendare le conclusioni già preciseate all'udienza del 3.3.2006, disponeva un rinvio all'udienza del 19.10.2007, con l'ulteriore udienza collegiale per il passaggio in decisione al 5.3.2009. La Procura contesta quindi una ingiustificata dilatazione complessiva dei tempi quantomeno nell'ordine di 24 mesi. Considerato che il totale pagato per l'eccessivo ritardo è stato pari ad euro 28.587,27, rapportato a poco più di 12 anni complessivi, al dott. [REDACTED] per il ritardo di 2 anni, la Procura ascrive circa 1/6 del totale (corrispondente ad euro 4.764,54), con conseguente contestazione di un danno nell'importo di euro 4.700,00.

Con memoria depositata l'8 marzo 2023 si è costituito il convenuto omissis, che, in via preliminare, ha formulato istanza di giudizio abbreviato, corredata con il parere favorevole del Pubblico ministero, proponendo il pagamento della complessiva somma di €. 3.500,00. La Procura contabile ha motivato il proprio parere favorevole ritenendo la somma proposta in pagamento adeguata in relazione al danno azionato nei confronti del convenuto, che non è stato chiamato a titolo di dolo e non avrebbe conseguito un arricchimento doloso. In presenza dei presupposti di legge, la Sezione, in esito alla camera di consiglio del 30.3.2023, ha accolto tale richiesta con decreto n. 4/2023, rinviando per la definizione del giudizio nei suoi confronti all'udienza del 25.5.2023.

Con memoria depositata il 16 marzo 2023 si è costituito il convenuto [REDACTED] che ha formulato anzitutto richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della posizione del dott. omissis, anch'egli

destinatario dell'iniziale invito a dedurre, rispetto al quale la Procura ha richiesto l'ulteriore proroga del termine per l'emissione dell'eventuale atto di citazione. Eccepisce quindi la nullità della citazione ex art. 87 c.g.c., in correlazione tra il fatto addebitato nell'invito a dedurre e il fatto nuovo, non previamente contestato, concernente l'omessa acquisizione del fascicolo della prima fase del giudizio. Deduce a tal riguardo che nell'invito a dedurre la Procura si era limitata a rilevare che il collegio – cui il dott. [REDACTED] aveva rimesso la causa per l'assegnazione a sentenza – gli aveva restituito gli atti “per acquisire il fascicolo di primo grado”. Reitera l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il cui termine sarebbe iniziato a decorrere il 30 maggio 2011, allorquando la Procura regionale ebbe notizia delle condanne del Ministero della Giustizia al pagamento degli indennizzi in questione, e pertanto ampiamente maturato alla data della notificazione dell'invito a dedurre (dicembre 2021). Secondo il convenuto, l'interpretazione che ancora il *dies a quo* della prescrizione al momento del pagamento sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nonché con l'art. 6 della CEDU (ragionevole durata del processo), ragion per cui sollecita una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di prescrizione o, in mancanza, per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni. Nel merito deduce l'infondatezza della pretesa erariale. Si sofferma anzitutto sul c.d. “carico esigibile” da parte di ogni magistrato, da individuarsi alla luce della concreta situazione dell'ufficio. Richiama quindi i compiti svolti presso la III sezione della Corte di appello di Genova, evidenziando anche i procedimenti c.d. privilegiati, riguardanti cause agrarie (assoggettate al rito del lavoro), cause relative allo stato della persona

e diritti della personalità, protezione internazionale, cause attinenti il diritto di famiglia (sia in sede contenziosa che in sede camerale), sezione specializzata dei minorenni, appelli in materia di separazione e divorzi, modifica condizioni di separazione, appelli in materia penale riguardanti minorenni giudicati dal T.M., estradizioni, ricorsi in materia di equa riparazione, appelli su cause iniziate con il c.d. nuovo rito ex legge 353/90, sulle seguenti materie: contratti e obbligazioni varie (esclusi appalti, spedizioni e trasporti) compreso art. 2041 c.c.; contratti di assicurazione e bancari; cause in materia di successioni, donazioni e divisioni; cause in materia di prestazione d'opera intellettuale, giudizi di rinvio dalla Cassazione relativi a sentenze pronunciate dalla 2^o Sezione, inibitorie su appelli (art. 351 c.p.c.) e su sentenze emesse dalla Corte di appello, gravate di ricorso alla Corte di cassazione (art. 373 c.p.c.), stranieri (ricorsi avverso diniego permesso di soggiorno; ricongiungimenti, etc.), rogatorie straniere, appelli avverso sentenze pronunciate in vigore del c.d. vecchio rito (ante legge 353/90). Riferisce altresì di essere stato affidatario per il tirocinio degli uditori giudiziari (in media una decina di giovani magistrati nel periodo in contestazione 2005/2009) e che nello svolgimento di tale compito doveva assicurare non solo la partecipazione degli stessi alle udienze ma anche curare la correzione delle minute, la predisposizione di quesiti da loro sottoporre, schemi di provvedimenti, conferenze, stages, simulazioni, etc. Infine, che era stato nominato componente della Commissione elettorale nelle tornate elettorali svoltesi nel periodo in contestazione. Ricostruisce quindi i passaggi del processo d'appello, a partire dalla prima udienza del 6 maggio 2005, evidenziando che lo stesso si sarebbe svolto in tempi del tutto ragionevoli e congrui, anche perché trattandosi di causa da trattare con il

vecchio rito (ante legge n. 353/90) i tempi medi di definizione (decisione nell'ordine di un anno e mezzo/due anni di distanza dall'udienza di p.c.) dovevano valere per tutti i giudizi, senza distinzioni; nell'udienza successiva (1 luglio 2005) si riservava sulla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione depositando il provvedimento reiettivo in data 6 luglio 2007 (*recte: 2005*); all'udienza dell'11 novembre 2005, su concorde istanza delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 20 gennaio 2006; all'udienza del 20 gennaio 2006 risultava presente il solo avv. omissis per parte appellata, il quale chiedeva un rinvio sempre per la precisazione delle conclusioni al 3 marzo 2006; all'udienza del 3 marzo 2006 risultava presente l'avv. omissis, anche in sostituzione dell'avv. omissis per gli appellati, il quale precisava le proprie conclusioni. Nessuno compariva per le controparti; quindi, in assenza di qualsiasi richiesta di rinvio dal difensore presente (come avvenuto nell'udienza precedente) fissava l'udienza di assegnazione a sentenza del 19 aprile 2007; all'udienza collegiale del 19 aprile 2007 la causa veniva trattenuta in decisione; con ordinanza depositata in data 30 aprile 2007 il collegio, rilevata la mancanza del fascicolo di prime cure, rimetteva causa dinanzi al dott. [REDACTED] per l'udienza del 29 giugno 2007. A tal riguardo, evidenzia che la causa non era stata definita mancando il fascicolo di ufficio che sarebbe stato cura della cancelleria acquisire e che il fascicolo del tribunale veniva unito al fascicolo dell'appello solo al momento del passaggio della causa in decisione per la redazione della sentenza. Sul punto sottolinea che la causa, restituitagli con l'ordinanza collegiale depositata il 30 aprile 2007, aveva re-iniziato un iter praticamente da zero e che, non essendo stata svolta alcuna particolare istruttoria nella precedente fase, di fatto costituiva un nuovo processo. Deduca

che la causa non gli era stata restituita per la precisazione delle conclusioni – come pretenderebbe il P.M.- bensì per l’acquisizione, con la collaborazione delle parti, dei documenti andati eventualmente smarriti (*i.e.*: ritornava in istruttoria); all’udienza del 29 giugno 2007 (quando ormai il fascicolo era stato acquisito dalla cancelleria) i procuratori delle parti appellate producevano “... estratto del verbale del giudizio di primo grado facendo altresì presente che la parte restante del verbale nonché la C.T.U. non erano più presenti non essendo possibile rintracciare il fascicolo originale presso il Tribunale di La Spezia perché risalente al 1982”. Nell’occasione i soli avv. omissis e omissis per gli appellati chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l’avv. omissis, in sostituzione dell’avv. omissis, per gli appellanti chiedeva ammettersi c.t.u., ad ulteriore conferma che non si sarebbe trattato di udienza di p.c.; legittimamente quindi rinviava la causa al 19 ottobre 2007 per precisazione delle conclusioni, con ciò ritenendo la causa matura per la decisione, implicitamente rimettendo al Collegio ogni valutazione in ordine all’ammissibilità e rilevanza dell’istanza istruttoria (rinnovazione della c.t.u.); all’udienza del 19 ottobre 2007 le parti precisavano le conclusioni e veniva fissata per l’assegnazione della causa a sentenza l’udienza collegiale del 5 marzo 2009; la sentenza (n. 428) veniva infine pubblicata il 18 aprile 2009. Deduca quindi la mancanza di colpa grave, che il PM non avrebbe svolto nessuna indagine sulla sua colpevolezza e che sarebbe ingiusto individuarla meccanicamente in una eccessiva durata del processo secondo l’astratto modello della legge c.d. Pinto senza aver accertato se le cause del ritardo non siano dipese da fattori indipendenti dalla volontà del magistrato. Nel caso di specie, la specificità sarebbe stata costituita dall’avvenuto sdoppiamento del

procedimento in appello in due tronconi a causa della mancata acquisizione del fascicolo di primo grado. Circa la misura del danno contestato, osserva che la rivalutazione e gli interessi andrebbero posti a carico del soggetto/i deputato/i al pagamento delle somme, liquide ed immediatamente esigibili in virtù dei due decreti della corte di appello. In via istruttoria, anche in considerazione del lasso di tempo intercorso dai fatti e della sua posizione attuale di pensionato, chiede l'esercizio da parte della Sezione dei poteri acquisitivi di cui all'art. 94 c.g.c., al fine di assumere informazioni presso il giudice di appello di Genova sui compiti e le attività disbrigate all'epoca presso l'ufficio di appartenenza in comparazione con i colleghi al fine di stabilire quale fosse il proprio carico di lavoro esigibile e se da detto carico egli si sia discostato; sui tempi medi con i quali i colleghi del magistrato addetti alla terza sezione civile/promiscua fissavano all'epoca le udienze collegiali di assegnazione a sentenza nel periodo in contestazione (2005-2009); nonché sulla circostanza che il fascicolo del tribunale veniva unito al fascicolo di ufficio di appello solo al momento del passaggio della causa in decisione per la redazione della sentenza. Censura sul punto l'azione del PM che, compulsato nella fase preprocessuale, non avrebbe fatto uso dei poteri istruttori nel senso indicato, anche alla luce dell'art. 55 c.g.c. che onera il PM di svolgere "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile". Ritiene infatti che sarebbe stato onere del requirente pubblico, in ossequio al principio di vicinanza della prova, fornire la prova contraria di quanto sostenuto dal deducente.

Alla pubblica udienza odierna il Pubblico ministero si oppone alla sospensione del giudizio in considerazione della ritenuta diversità delle

posizioni dei citati e riferisce l'avvenuta archiviazione della posizione del dott. omissis. Insiste sulla differenza tra la posizione di quest'ultimo e quella del dott. [REDACTED] che peraltro già nella fase preprocessuale non avrebbe fornito alcuna specifica indicazione circa il proprio carico lavorativo presso la corte di appello. Si oppone alle richieste istruttorie formulate dal citato, che sarebbero volte ad accertare l'esistenza di prassi anomale, ragion per cui non è stata accolta la richiesta formulata dall'attuale convenuto in istruttoria. Deduce che l'eccezione di nullità della citazione sarebbe infondata, in quanto l'ulteriore contestazione formulata in citazione sarebbe sorta dall'attività difensiva svolta dal convenuto nella fase preprocessuale. Deduca l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il termine di legge non decorrerebbe in mancanza del pagamento. Nel merito insiste per l'accoglimento della domanda, riconoscendo tuttavia che la restituzione degli atti da parte del collegio al consigliere [REDACTED] era avvenuta per l'istruzione della causa. Non si oppone infine all'esercizio del potere riduttivo. La difesa del convenuto deduce una asserita disparità di trattamento rispetto al dott. omissis, in quanto l'eccezionalità del carico di lavoro che ha condotto all'archiviazione della posizione di questi sussisterebbe anche per il dott. [REDACTED] Per la difesa, sarebbe stato compito del requirente approfondire l'istruttoria in tal senso, attesa la ritenuta impossibilità per il convenuto di provvedervi in ragione del lasso di tempo intercorso dai fatti e dell'attuale sua condizione di pensionato. Sulla dedotta prescrizione insiste nelle richieste formulate con la comparsa, rilevando che il fatto dannoso coinciderebbe con la condanna resa dal giudice torinese e la successiva conoscenza da parte del requirente erariale. Insiste sulla nullità della citazione, in quanto la mancanza del fascicolo di causa

avrebbe dovuto formare oggetto di contestazione in sede di invito a dedurre. Si soffrema sull'onere della cancelleria di acquisire i fascicoli di causa e sulle modalità organizzative in uso presso l'ufficio giudicante di appartenenza, con la conservazione dei fascicoli voluminosi in appositi armadi e la loro successiva allegazione agli atti di causa al momento della decisione. Si oppone infine alla rivalutazione del danno, in quanto il tardivo pagamento sarebbe da addebitare all'amministrazione e insiste nelle richieste istruttorie formulate. Previa breve replica del Pubblico ministero, il giudizio veniva quindi trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Prescindendo dalla delibrazione della chiesta sospensione del giudizio, stante l'avvenuta archiviazione da parte del requirente della posizione del dott. omissis, in via pregiudiziale deve essere scrutinata la dedotta nullità della citazione per asserita differenza con l'invito a dedurre, in relazione alla mancata acquisizione agli atti del giudizio di appello del fascicolo di primo grado. Osserva il Collegio che, ai fini del rispetto del principio di aderenza tra invito a dedurre ed atto di citazione, non è richiesta la perfetta identità di contenuto dei due atti, quanto la corrispondenza del nucleo fondamentale degli addebiti, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni (*ex aliis*, Sez. Lazio, n. 69/2017; Sez. Veneto, n. 251/2022). Ne deriva che la differenza contenutistica tra i due atti acquista rilevanza soltanto quando la citazione indichi fatti principali nuovi, rispetto ai quali non è stato possibile esercitare il diritto di difesa in sede preprocessuale (Sez. Sicilia, n. 537/2022). Ebbene, nel caso di specie, risulta dagli atti versati

in giudizio che la Procura ha riferito della “rimessione del giudizio in istruttoria davanti al consigliere istruttore per acquisire il fascicolo di primo grado” (pag. 10 invito a dedurre). Replicando alle contestazioni sulla durata eccessiva del giudizio di appello svolte con l’invito a dedurre, il convenuto ha tra l’altro dedotto che la causa, trattenuta in decisione all’udienza del 19.4.2017, gli veniva rimessa in istruttoria stante la mancanza agli atti del fascicolo della prima fase del giudizio, fascicolo che sarebbe stato cura della cancelleria acquisire (pag. 10 s. controdeduzioni). Risulta documentalmente, pertanto, che, per un verso, la mancanza del fascicolo del giudizio di prime cure ha formato oggetto dell’invito a dedurre e, per un altro verso, che rispetto a questo «fatto», successivamente sviluppato con la citazione (pag. 12 citazione), il convenuto ha svolto già nella fase preprocessuale le proprie difese. L’eccezione di nullità della citazione è pertanto infondata e deve essere respinta.

2. In via preliminare deve quindi essere delibata l’eccezione di prescrizione, il cui *dies a quo* viene dal convenuto fissato al più tardi a maggio del 2011, allorquando la Procura regionale ebbe notizia delle condanne del Ministero della Giustizia, e dunque maturata a dicembre del 2021, data di notificazione dell’invito a dedurre. Il convenuto, consapevole della posizione giurisprudenziale che ricollega l’esordio della prescrizione al momento del pagamento, ritiene la stessa in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nonché con l’art. 6 della CEDU, per cui sollecita una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di prescrizione e, in subordine, una questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni. Osserva il Collegio che la responsabilità amministrativa ha

natura patrimoniale-risarcitoria da atto illecito, non assimilabile alle forme di responsabilità a carattere sanzionatorio-afflittivo, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche europea (Cass., ss.uu., n. 123/2001; Cedu, sentenza 13 maggio 2014, su ricorso n. 20148/09). Dalla natura essenzialmente risarcitoria della responsabilità *de qua*, deriva che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere, ex art. 2935 c.c., solo dal momento in cui il danno si è verificato e non da quello in cui è stato realizzato l'atto illecito (già Cass., III, n. 6515/2004). Applicando tale principio alle fattispecie di danno erariale, discende che per il danno indiretto azionato il *dies a quo* della prescrizione coincide con l'esborso monetario (*ex plurimus* Sez. Umbria, n. 7/2022). A quanto si è appena rilevato, consegue allora la manifesta infondatezza tanto della interpretazione costituzionalmente orientata, quanto della questione di legittimità costituzionale proposte dal convenuto relativamente alle disposizioni normative in materia di prescrizione. Infatti, è appena il caso di ribadire che l'azione esercitata in questa sede ha carattere risarcitorio e che il manifestarsi del danno costituisce la *conditio sine qua non* perché il diritto al risarcimento possa essere fatto valere. In definitiva, rilevato che i pagamenti effettuati dall'Amministrazione risalgono all'aprile del 2007, mentre l'invito a dedurre, che contiene l'intimazione di pagamento, è stato notificato a dicembre del 2021, nessuna prescrizione del diritto al risarcimento del danno risulta maturata.

3. Il convenuto ha sollecitato l'esercizio dei poteri istruttori officiosi, lamentando il mancato approfondimento istruttorio da parte del requirente pubblico, in tal senso compulsato, e asserite difficoltà probatorie correlate all'attuale condizione di dipendente in quiescenza e al lasso di tempo trascorso

dai fatti. Il Collegio reputa la causa matura per la decisione, ragion per cui le richieste istruttorie risultano inammissibili. Si osserva comunque che il codice di giustizia contabile prevede un rimedio processuale per il caso in cui il Pubblico ministero non abbia condiviso la richiesta della parte privata di disporre acquisizioni documentali ex artt. 58 e 62 c.g.c. In tale ipotesi, infatti, è prevista la facoltà per la parte di adire la sezione giurisdizionale (art. 71, c. 5, c.g.c.). Allo stato degli atti, tale rimedio processuale non risulta essere stato esperito dalla parte convenuta.

4. Nel merito la domanda attoreo è fondata nei termini che seguono.

Osserva il Collegio che la vigente Costituzione non contempla per i magistrati uno status di assoluta irresponsabilità, pur quando si tratti di esercizio delle funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione. Come rilevato dalla Corte costituzionale, infatti, "il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è "soggetto alla legge": alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un tempo, il principio d'indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28) al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione" (sentenza n. 18/1989). Ne deriva, pertanto, "la conciliabilità in linea di principio dell'indipendenza della funzione giudiziaria con la responsabilità nel suo esercizio, non solo con quella civile, oltre che penale, ma anche amministrativa, nelle sue diverse forme" (sentenza n. 385/1996). L'art. 5, c. 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo, dispone che il decreto di accoglimento della domanda venga comunicato al procuratore

contabile, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità. Tale disposizione, dunque, esplicita un'ipotesi di danno arrecato all'erario che ha erogato l'indennizzo per il ritardo. E dal ritardo può derivare, secondo un'autonoma valutazione della Corte dei conti, una fonte di responsabilità amministrativa (Cass., ss.uu., n. 2370/2023). Nel caso per cui è giudizio ritiene il Collegio sussistenti i presupposti per l'affermazione della responsabilità amministrativo-patrimoniale dell'odierno citato. Come affermato anche dal convenuto, il giudizio civile di cui in narrativa è stato trattato in grado di appello secondo la disciplina ante legge n. 353/1990. L'art. 352 del c.p.c., vigente per tempo, stabiliva che "L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190. La discussione è preceduta dalla relazione dell'istruttore". Come rilevato in dottrina, prima della riforma del 1990 l'appello civile era un processo a trattazione monocratica, affidata al giudice istruttore, ed a decisione collegiale. Il richiamato art. 352 c.p.c. disciplinava proprio la rimessione della causa al collegio, regolando l'attività dell'istruttore volta a far pervenire la causa in decisione. Ora, è incontrovertibile che il convenuto, nel trattare in grado di appello il giudizio civile di cui in narrativa, ha fissato l'udienza di assegnazione a sentenza del 19 aprile 2007, con ciò ritenendo la causa matura per la decisione. Tuttavia, con ordinanza depositata in data 30 aprile 2007 il collegio -nel quale, giusta art. 352 c.p.c., il convenuto era relatore- rilevata la mancanza del fascicolo di prime cure, rimetteva la causa dinanzi al dott. [REDACTED] per l'acquisizione del suddetto fascicolo. Risulta incontrovertibile, allora, che alla data del 19 aprile 2007 la

causa veniva dall'odierno convenuto ritenuta matura per la decisione, senza peraltro avvedersi, in modo gravemente colposo, che agli atti del giudizio mancava il fascicolo di prime cure, indispensabile per la decisione di appello in quanto conteneva tutti gli atti del giudizio di primo grado, inclusi quelli relativi alle prove già assunte e alla ctu esperita. Inutilmente il dott. [REDACTED] deduce che sarebbe stato onere della cancelleria acquisire il fascicolo di primo grado. Tale deduzione, infatti, finisce per confondere due profili profondamente diversi. Precisamente, fermo restando che era compito della cancelleria richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado (art. 347, c.3, c.p.c.) non è meno vero che altrettanto indispensabile compito dell'istruttore, nel ritenere la causa matura per la decisione, era quello di verificare l'esistenza del fascicolo predetto, necessario ai fini della decisione nel grado di appello. L'odierno citato ha trascurato in modo del tutto inescusabile tale elementare verifica, di pronta soluzione tanto che il fascicolo, lungi dall'essere andato disperso, veniva prontamente acquisito in data 4 maggio 2007. Il convenuto ha omesso la predetta verifica ed ha cagionato la rimessione in istruttoria della causa già ritenuta matura per la decisione, con l'allungamento della sua definizione sino all'aprile del 2009, allorché venne depositata la sentenza. Invero, all'udienza del 29 giugno 2007, chieste dagli appellati le p.c. e dagli appellanti ammissione di ctu, la causa veniva ulteriormente rinviata al 19 ottobre 2007 per la precisazione delle conclusioni. Quindi veniva fissata per l'assegnazione a sentenza l'udienza collegiale del 5 marzo 2009 e la sentenza veniva depositata il 18 aprile 2009. Risulta da quanto si è venuti dicendo che alla condotta gravemente colposa del dott. [REDACTED] è attribuibile un ritardo nella definizione del giudizio di appello,

dalla predetta udienza dell'aprile 2007 di rimessione della causa in decisione al deposito della sentenza nell'aprile 2009, pari a circa due anni. In punto di danno, il *petitum* della domanda attore a ammonta ad euro 4.700,00, ovvero alla diversa somma anche superiore, in ragione di euro 2.350,00 per ogni annualità di ritardo. Reputa il Collegio equo che, anche previo esercizio del potere riduttivo in considerazione del titolo subiettivo (colpa grave) della responsabilità del convenuto e del verosimile carico di lavoro presso l'ufficio di appartenenza, il danno vada limitato alla somma, già rivalutata, di euro 3.500,00, con gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza del convenuto e saranno liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attore a e, per l'effetto, condanna il convenuto [REDACTED] al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma, già rivalutata, di euro 3.500,00, con gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e saranno liquidate con nota della Segreteria a margine della sentenza, ai sensi dell'art. 31, c.5, del codice di giustizia contabile.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 marzo 2023

L'estensore

Il Presidente

Antonino Grasso

Emma Rosati

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 290,33 (Euro duecentonovanta/33).

Genova, 9 maggio 2023

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente

DEPOSITO IN SEGRETERIA 9 MAGGIO 2023

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

ELENA ASTA

F.TO DIGITALMENTE